

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Anna Maria MANZONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Corre S. Pittari
Dott.ssa Maria Letizia PITTARI

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì 10-5-2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Corre S. Pittari
Dott.ssa Maria Letizia PITTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

REP. 1626 ALBO PRETORIO ON-LINE
Dott.ssa Maria RIZZITELLI

17 MAG 2013

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Corre S. Pittari
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia PITTARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data decorsi 10 giorni dell'ultimo di pubblicazione ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data Il Funzionario/Responsabile



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013.

N. 86
del 10-5-13
Prot. int. 124/8-5-13

Parere positivo sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addì 14/5/13

SEGRETERIO
Bilancio - Servizi Finanziari
IL DIRIGENTE
Dott. Angelo PEDONE

L'anno 2013 il giorno dieci del mese di maggio alle ore 10.55 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Anna Maria Manzone, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale a Lei conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 23/11/2012, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Letizia Pittari ha adottato la seguente deliberazione:

Parere positivo sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addì 14/5/13

IL DIRIGENTE
Bilancio - Servizi Finanziari
IL DIRIGENTE
Dott. Angelo PEDONE

Addì
Il Responsabile del Procedimento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Il Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria nella persona del Dott. Angelo Pedone giusto incarico ricevuto con decreto del Commissario Straordinario n. 09 del 06 Dicembre 2012;

premessi che:

- in materia di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 211 del 28/4/1994 e n. 42 del 29.2.96 vennero approvate le tariffe base, annesse al regolamento comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 25/01/1999 venne approvata un'ulteriore riduzione del 50% della tariffa, limitatamente alle occupazioni effettuate per ristoranti all'aperto da esercizi pubblici del tipo bar, ristoranti, pizzerie e simili nel periodo intercorrente tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre;
- a norma dell'art. 63 c. 2, lett. f, n. 1 II, del D. Lgs. 446/1997, a partire dal 01/01/2000 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa per le occupazioni del sottosuolo viene commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa;

in materia di diritti sulle pubbliche affissioni e imposta di pubblicità:

- con Deliberazione di C.S. n. 558 del 25/6/1994 vennero approvate le tariffe base;
- l'art. 30 co 17 della L. 23.12.1999 n. 488 (e la relativa circolare Ministeriale n. 1/FL del 5.2.01) consentiva ai Comuni di aumentare fino al 50% le "tariffe base" relative all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 22/01/2001 venne deliberato:
 - o l'incremento dei diritti sulle pubbliche affissioni, nella misura del 10%, rispetto a quelli approvati con delibera del Commissario Straordinario n. 558 del 25.6.94;
 - o l'incremento delle tariffe relative all'imposta di pubblicità, nella misura del 30% rispetto a quelle approvate con delibera del Commissario Straordinario n. 558 del 25.6.94;
- con D.P.C.M. del 16.2.01 le tariffe base relative all'imposta Comunale sulla pubblicità sono state incrementate di € 3,09874;
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 19/01/05 sono state approvate le tariffe (aggiornate alle
- varie modifiche avutesi nel tempo), annesse al regolamento comunale;

Rilevato che è necessario deliberare le tariffe annuali in materia tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e di diritti sulle pubbliche affissioni e imposta di pubblicità, e che, a tal proposito:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 -Finanziaria 2007 - ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata, da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 25/01/1999 con cui, in tema di t.o.s.a.p. temporanea, venne approvata un'ulteriore riduzione del 50% della tariffa, limitatamente alle occupazioni effettuate per ristoranti all'aperto da esercizi pubblici del tipo bar, ristoranti, pizzerie e simili nel periodo intercorrente tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre;

Visti:

- i capi I e II del D.lgs. n. 507/93 in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni;
 - il Testo Unico sulla disciplina degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00), che assegna, ex art. 48 comma 2, alla competenza della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe afferenti i tributi minori;
 - l'art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 contenente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", che abroga l'articolo 77 -bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- Vengono così eliminate le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.

Stimato:

per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, un gettito di € 570.000,00;
per i diritti sulle pubbliche affissioni, un gettito di € 230.000,00,
per l'imposta di pubblicità, un gettito di € 320.000,00;

propone

1. di **confermare**, per l'anno 2013, le tariffe già in vigore nel 2012, in materia di imposta di pubblicità, diritti di pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico (ad eccezione delle occupazioni temporanee), come riportate nelle allegate tabelle riportate sotto le lettere A, B, C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. di **ridurre**, per l'anno 2013, le tariffe relative alle occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs.vo 507/93 come segue:

categoria	vecchia tariffa per mq.	nuova tariffa per mq.
I	4,13	2,07
II	3,11	1,55
III	2,07	1,03

come dettagliatamente riportate nelle pagine nn. 2 e 3 della allegata tabella "C" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. di **revocare**, con decorrenza 01/01/2013, gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 25/01/1999 con cui venne approvata un'ulteriore riduzione del 50% della tariffa, limitatamente alle occupazioni effettuate per ristoranti all'aperto da esercizi pubblici del tipo bar, ristoranti, pizzerie e simili nel periodo intercorrente tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione predisposta del Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria in oggetto indicata;

Dato atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2013, le tariffe già in vigore nel 2012, in materia di imposta di pubblicità, diritti di pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico (ad eccezione delle occupazioni temporanee), come riportate nelle allegate tabelle riportate sotto le lettere A, B, C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
- 2) di ridurre, per l'anno 2013, le tariffe relative alle occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs.vo 507/93 come segue:

categoria	vecchia tariffa per mq.	nuova tariffa per mq.
I	4,13	2,07
II	3,11	1,55
III	2,07	1,03

come dettagliatamente riportate nelle pagine nn. 2 e 3 della allegata tabella "C" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 3) di revocare, con decorrenza 01/01/2013, gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 25/01/1999 con cui venne approvata un'ulteriore riduzione del 50% della tariffa, limitatamente alle occupazioni temporanee effettuate per ristorazioni all'aperto da esercizi pubblici del tipo bar, ristoranti, pizzerie e simili nel periodo intercorrente tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre,
- 4) vista l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO "A" - ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
TARIFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

DEL

ANNO D'IMPOSTA 2013
(Comune di III Classe)

TIPOLOGIA		TARIFFA
(A) (B) (3)	PUBBLICITA' ORDINARIA -art. 12 D.Lgs. 507/93-: (1) (2) insegne, cartelli, locandine, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> • € 18,592 (entro mq. 1) • € 20,141 (oltre mq. 1)
(A) (B)	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI : (4) (5) (6) -art. 13 D.Lgs. 507/93 -: veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche ecc.	€ 18,592
(A)	PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI: -art. 14 D.Lgs. 507/93 -: - insegne, pannelli e simili:	
	<ul style="list-style-type: none"> • per conto altrui (1) • per conto proprio (1) • diapositive, proiezioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (per ogni giorno) (7) 	<ul style="list-style-type: none"> € 64,453 € 32,226 € 4,028
	PUBBLICITA' VARIA -art. 15 D.Lgs. 507/93-::	
	<ul style="list-style-type: none"> • striscioni (per mq. per ogni 15 giorni o frazioni) • mediante aeromobili (per ogni giorno o frazione) (8) • distribuzione di volantini con veicoli o persone (per persona, per giorno o frazione) • amplificatori (per punto, per giorno o frazione) 	<ul style="list-style-type: none"> € 20,141 € 96,68 € 4,028 € 12,085

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ANNO D'IMPOSTA 2013
(Comune di III Classe)

Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi indicati in tabella (diritto base)

PER I PRIMI DIECI GIORNI	PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE
€ 1,363	€ 0,41

Maggiorazioni (sul diritto base):

1. 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli,
2. 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli,
3. 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli,
4. 100% per affissione negli spazi di "categoria speciale",
5. 50% stagionale dal 15/6 al 15/9 "spazi prefissati".

Riduzioni (50% del diritto base):

1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 507/93 ;
2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
5. per gli annunci mortuari.

Urgenza:

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 28,41 per ciascuna commissione.



A

NOTE:

(A) Per metro quadrato e per anno solare.

(B) Maggiorazione del 100% se la pubblicità viene effettuata in forma luminosa o illuminata.

(1) Quando la durata non supera i 3 mesi, per ogni mese o frazione si applica una tariffa pari ad 1/10 di quella indicata.

(2) dal 1.1.2001 l'agevolazione è applicabile anche alle pubblicità effettuate mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture, in base alla superficie complessiva degli impianti.

(3) Superficie pubblicitaria compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5: tariffa maggiorata del 50%, superficie maggiore di 8,5 mq.: tariffa maggiorata del 100%.

(4) Per la pubblicità all'esterno dei veicoli stesse maggiorazioni indicate in nota (3).

(5) Per la pubblicità su veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli che effettuano percorsi su linea interurbana l'imposta è dovuta a metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la sede.

(6) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per conto dell'impresa:

- autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg: € 96,68;
- autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg: € 64,453;
- veicoli e motoveicoli che non rientrano nelle categorie precedenti: € 32,226
- con rimorchio: il doppio.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, se apposta non più di due volte e se ciascuna iscrizione ha superficie fino a mezzo metro quadrato; per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto di terzi, nei limiti della superficie occupata con tali indicazioni.

(7) Dopo il trentesimo giorno la tariffa giornaliera è dimezzata.

(8) 50% se effettuata a mezzo di palloni frenati.

Maggiorazioni della tariffa:

- Pubblicità di carattere commerciale: limitatamente alle affissioni di carattere commerciale il territorio Comunale è diviso in due categorie, alla categoria speciale viene applicata una maggiorazione pari al 150% della tariffa normale,
- Pubblicità di grandi dimensioni:
 - la tariffa per la pubblicità con superficie compresa tra 5,5 e 8,5 mq. è maggiorata del 50%,
 - se la superficie è superiore a mq. 8,5 la tariffa è aumentata del 100%.
- Pubblicità in forma luminosa o illuminata:
 - qualora la pubblicità ordinaria e quella effettuata con veicoli vengono effettuate in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.



**ALLEGATO "C" - ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. _____ DEL _____
TARIFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(anno d'imposta 2013)
(Comune di III Classe)

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 44 dlgs 507/93)

La tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, commisurata alla superficie occupata e commisurata alle seguenti tariffe a mq:

Descrizione	Tariffa annua € per mq.		
	Categorie		
	I	II	III
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo comunale(c. 1 lett. a)	41,32	30,99	20,66
Occupazioni di spazi soprastanti il suolo (c.1, lett. c) - (riduzione di 1/3)	27,54	20,66	13,77
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico (c. 2) - (riduzione al 30%)	12,39	9,30	6,20
Occupazione con passi carrabili anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (c. 3 - c. 10) - (riduzione di 1/2)	20,65	15,49	10,33
Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (c.8) - (riduzione al 20%)	8,26	6,20	4,13
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (c. 9) - (riduzione al 10%)	4,13	3,09	2,07
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. (c. 12)	41,32	30,99	20,66

Le superfici eccedenti i 1000 (mille) mq sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo)

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5, secondo periodo)



2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART. 45 dlgs 507/93)

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 9 del regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. La tassa si applica in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle sottoindicate misure di tariffa:

- categoria 1 : € 2,07
- categoria 2 : € 1,55
- categoria 3 : € 1,03

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio Comunale la tassa viene così graduata:

Descrizione	Periodo	Tariffa € per mq		
		Categorie		
		I	II	III
Occupazioni di suolo (c. 2, lett. a)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	1,24	0,93	0,62
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	0,83	0,62	0,41
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (c. 2, lett. c) - (riduzione di 1/3)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	0,83	0,62	0,41
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	0,55	0,41	0,28
Occupazioni con tende e simili (c. 3) - (riduzione al 30%)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	0,37	0,28	0,19
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	0,25	0,19	0,12
Occupazioni effettuate in occasione di "fiere e festeggiamenti", con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (c. 4) (aumento del 30%)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	1,61	1,21	0,81
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	1,08	0,81	0,53
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (c. 5 I periodo) - (riduzione del 50%)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	0,62	0,47	0,31
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	0,42	0,31	0,21



Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (c. 5, II periodo) - (riduzione del 80%)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	0,25	0,19	0,12
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	0,17	0,12	0,08
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (c. 6) - (riduzione del 10%)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	1,12	0,84	0,56
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	0,75	0,56	0,37
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (c. 6 bis) (riduzione del 30%)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	0,87	0,65	0,43
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	0,58	0,43	0,29
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (c.7) - (riduzione del 80%)	• dalle ore 7,00 alle ore 19,00	0,25	0,19	0,12
	• dalle ore 19,00 alle ore 7,00	0,17	0,12	0,08

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% (c. 1)

- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (c. 8)

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42, c. 2, dlgs 507/93)

- Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c. 5 primo periodo, dlgs 507/93)

- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte precedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, c. 5 secondo periodo, dlgs 507/93)

Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in misura forfetaria in base alla lunghezza delle strade Comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i seguenti criteri:

a) fino ad 1 Km. lineare e di durata non superiore a gg. 30: € 20,66,

b) oltre ad 1 Km. lineare e di durata non superiore a gg. 30: € 30,91.

La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a gg. 90: +30%,

- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.: +50%,
- c) oltre i 180 gg.: +100%.

3 - DISTRIBUZIONI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6, dlgs 507/93)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale €	
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri
a) centro abitato	61,98	12,39
b) zona limitrofa	38,73	7,75
c) sobborghi e zone periferiche	20,66	4,13
d) frazioni	10,33	2,07

- La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1000 litri e frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità (comma 3)

- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri degli altri serbatoi (comma 4)

- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. (comma 5)

- La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione in base ai criteri ed alle tariffe ordinarie.

4 - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7, Dlgs 507/93)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli apparecchi	Tassa annuale €
a) centro abitato	18,08
b) zona limitrofa	12,91
c) frazioni, sobborghi zone periferiche	10,33

5 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (EX ART. 47 Dlgs 507/93, ORA ART. 63 Dlgs 446/97)

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tosap si determina forfetariamente come segue:



comma 2, lettera f):

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi:

I) ;... omissis ...;

II) oltre 20 mila abitanti, € 0,72 per utenza;

2) ... omissis ...

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a € 516,46 . La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. ... omissis ...

ESENZIONI

(Art. 49 Dlgs 507/93)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87*, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati,

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

* Il comma 1, lett c), dell'art. 87 del DPR 917/86 è il seguente:

1. sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

... omissis ...

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residente nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

(Art. 47, comma 2 bis, Dlgs 507/93)

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

